## I – RAPPORTO ESPLICATIVO

#### Introduzione

Negli ultimi decenni è aumentato il numero di persone che praticano attività all'aria aperta per rigenerarsi dallo stress della vita quotidiana. Nello stesso tempo le possibilità si sono moltiplicate e diversificate con effetto positivo sull'economia locale e sul benessere personale; lo è purtroppo molto meno per i mammiferi e gli uccelli selvatici che, se disturbati all'interno dei loro habitat, a dipendenza dell'intensità del disturbo e del periodo dell'anno, possono subire conseguenze negative con ripercussioni anche sull'ambiente in cui vivono.

Alcuni esempi: il disturbo di ungulati nelle zone di svernamento, causato ad esempio dalla pratica dello sci fuori pista, provoca la fuga degli animali e quindi un consumo di energia maggiore in un periodo dell'anno (quello invernale) in cui la disponibilità di cibo è ridotta. Questo può comportare nei peggiori dei casi la morte per sfinimento dei selvatici; nello stesso tempo a soffrirne è anche l'habitat, in questo caso il bosco. Infatti gli animali sono obbligati a compensare il consumo di energia nutrendosi dei germogli dei giovani alberelli mettendo a rischio il ringiovanimento del bosco con gravi conseguenze a medio lungo termine, laddove il bosco svolge un'importante funzione di protezione. Non a caso anche la Legge federale sulle foreste (LFo) dà la possibilità ai Cantoni, di limitare l'accesso a determinate zone forestali quando la protezione di piante o animali selvatici lo esigono (art. 14 cpv. 2 LFo).

Un altro esempio è il disturbo che arrampicatori possono arrecare ad uccelli rupicoli durante il periodo di cova, provocando in casi estremi l'abbandono del nido.



Fughe improvvise causate da un disturbo possono avere conseguenze letali.



D'inverno gli ungulati devono poter stare tranquilli per ridurre il consumo d'energia.

#### Situazione in Svizzera

A livello federale le zone protette riservate ai mammiferi e agli uccelli selvatici si fondano sull'articolo 11 della Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP). Rientrano in questa categoria le 41 bandite federali di caccia di cui due, Campo Tencia e Greina, sono su territorio ticinese. In base all'articolo 5 dell'ordinanza sulle bandite

(OBAF) all'interno di queste zone vigono restrizioni per le attività legate al tempo libero. Ad esempio i cani vanno obbligatoriamente tenuti al guinzaglio, è vietato praticare lo sci fuori pista.

Conformemente all'art. 7 cpv. 4 LCP, i Cantoni devono provvedere a proteggere sufficientemente dai disturbi i mammiferi e gli uccelli selvatici.

L'art. 4ter dell'Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) specifica al cpv. 1 che "Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno".

Finora (stato 2019) sono 15 i Cantoni che hanno fatto capo a questa possibilità istituendo in forme diverse una o più zone di tranquillità, con carattere vincolante o in forma di raccomandazione.



I Cantoni che prevedono zone di tranquillità (stato 2019) sono al momento 15 (Fonte: UFAM).

Maggiori informazioni sulle zone di tranquillità in Svizzera si possono ottenere consultando il sito dell'Ufficio federale dell'ambiente <a href="http://www.zone-di-tranquillita.ch">http://www.zone-di-tranquillita.ch</a>.

# Metodologia adottata

Nel 2016 il Consiglio di Stato ha istituito il Gruppo di lavoro zone di tranquillità con lo scopo di formulare una proposta di istituzione di zone di quiete per la selvaggina all'interno delle quali i mammiferi e gli uccelli selvatici siano sufficientemente tutelati dal disturbo arrecato dalle attività antropiche ricreative, definendone le norme comportamentali.

Nel 2017 è stato poi introdotto un nuovo articolo nel Regolamento sulla caccia (art. 6a) che prevede che le zone di tranquillità per la selvaggina sono fissate dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni rinnovabili.

Per dar seguito al mandato conferito dal Consiglio di Stato, il Gruppo di lavoro si è avvalso del supporto dello Studio di consulenze ambientali e perizie faunistiche Maddalena e Associati di Gordevio.

### Scelta delle specie

Secondo la legge l'istituzione di zone di tranquillità per la fauna, oltre alla selvaggina, deve portare vantaggi anche a specie non cacciabili ma prioritarie dal punto di vista protezionistico per le quali il disturbo antropico rappresenta un fattore di minaccia importante. Le specie prese in considerazione per l'istituzione delle zone di tranquillità della fauna nel Cantone Ticino sono quindi le seguenti:

Specie	Specie cacciabile	Specie minacciata
Cervo (Cervus elaphus)	Sì	No
Capriolo (Capreolus capreolus)	Sì	No
Camoscio ( <i>Rupicapra rupicapra</i> )	Sì	No
Stambecco (Capra ibex)	Sì	No
Fagiano di monte ( <i>Tetrao tetrix</i> )	Sì	Sì
Pernice bianca (Lagopus muta)	No	Sì
Francolino di monte ( <i>Tetrastes bonasia</i> )	No	Sì
Coturnice (Alectoris graeca)	No	Sì
Lepre bianca (Lepus timidus)	Sì	No
Lepre comune (Lepus europaeus	Sì	Sì
Gufo reale (Bubo bubo)	No	Sì
Falco pellegrino (Falco peregrinus)	No	Sì
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria)	No	No
Passero solitario (Monticola solitarius)	No	Sì
Rondone maggiore (Apus melba)	No	Sì
Piro piro piccolo (Actitis hypoleucus)	No	Sì
Corriere piccolo (Charadrus dubius)	No	Sì

# Dati considerati e metodologie di analisi per la definizione delle zone di tranquillità

Al fine di poter disporre per l'intero Cantone Ticino di una visione completa delle interazioni tra le specie considerate e i disturbi antropici, nel presente studio sono stati ritenuti i seguenti dati:

- Osservazioni di fagiano di monte, pernice bianca, francolino di monte e coturnice.
- Zone invernali per cervo, camoscio e capriolo ritenute importanti.
- Zone dei conteggi di lepre comune.
- Zone rupicole e golenali di interesse ornitologico.
- Localizzazione delle infrastrutture turistiche, capanne, rifugi, alpeggi, sentieri, vie d'arrampicata.
- Danni da ungulati al bosco.
- Zone di protezione e Riserve forestali del Canton Ticino (progetti compresi).

L'insieme di questi dati è stato analizzato e quantificato. È stato così possibile creare una carta delle zone più importanti per le specie considerate, una carta con l'ubicazione delle principali fonti di disturbo e una carta dei danni forestali. La carta delle zone più importanti è poi stata

sovrapposta alla carta dei disturbi e il risultato è stato ponderato con la carta dei danni forestali e con indicazioni puntuali sui danni all'agricoltura. Da queste analisi è scaturita una prima bozza di zone di tranquillità per la fauna che è stata successivamente affinata tramite discussioni con gli specialisti.

Il progetto posto in consultazione, pubblicato dal 19 novembre 2018 al 30 aprile 2019 (FU n. 92 del 16.11.2018), prevedeva 43 zone di tranquillità per la fauna selvatica così suddivise:

- 33 mirate alla selvaggina;
- 1 per gli uccelli di greto;
- 9 per l'avifauna rupicola.

5 zone di tranquillità prevedevano limitazioni permanenti mentre le altre unicamente delle restrizioni limitate a determinati periodi dell'anno (periodo invernale, periodo di bramito del cervo, periodo di nidificazione delle specie rupicole e di greto e periodo di riproduzione della lepre).

Oltre alle 43 zone di tranquillità cantonali erano state riprese anche le due bandite federali del Campo Tencia e della Greina.



Pannello informativo relativo alla bandita federale del Campo Tencia. Sono indicati in particolare l'area di protezione e le norme comportamentali. Le zone di tranquillità saranno indicate in modo analogo con pannelli lungo le principali vie d'accesso.

#### **ESITO DELLA CONSULTAZIONE**

Entro il termine del periodo di consultazione sono pervenute 46 osservazioni da parte di Comuni (13), Patriziati (4), Associazioni ambientaliste (1), Società venatorie (2), privati cittadini (7),

Federazioni e associazioni alpinistiche (5), Capanne alpine (2), Società d'arrampicata (2), Ufficio federale dell'ambiente (1) e altre associazioni/federazioni (9).

L'analisi delle osservazioni e alcuni incontri con i principali portatori d'interesse hanno permesso di affinare il progetto originale.

## In particolare:

- Sono state eliminate due zone di tranquillità in quanto gli obiettivi di tutela non erano proporzionati ai conflitti che si sarebbero generati;
- Sono state introdotte alcune zone di tranquillità con delle norme di rispetto formulate in forma di raccomandazione, questo in particolare laddove si è ritenuto che norme imperative avrebbero incontrato difficoltà d'accettazione;
- Nelle zone di tranquillità con periodo di protezione nei mesi invernali sono stati garantiti tutti gli itinerari sciescursionistici ufficiali;
- Si è uniformata nel limite del possibile la terminologia già in uso nel sito <a href="http://www.zone-ditranquillita.ch">http://www.zone-ditranquillita.ch</a> dell'Ufficio federale dell'ambiente;
- Le bandite federali della Greina e del Campo Tencia sono state eliminate dal progetto di zone di tranquillità, in quanto le norme di protezione sono già regolate dalla specifica ordinanza federale (OBAF).

Il progetto definitivo prevede 41 zone di tranquillità così suddivise:

- 31 mirate alla selvaggina, delle quali 26 con norme vincolanti e 6 con raccomandazioni;
- 1 per gli uccelli di greto;
- 9 per l'avifauna rupestre.

4 zone di tranquillità prevedono limitazioni permanenti, mentre le altre unicamente delle restrizioni limitate a determinati periodi dell'anno.

È dovere di ognuno assumere sempre, al di la delle restrizioni contenute nelle 41 zone di tranquillità del presente progetto, un comportamento che eviti ogni forma di disturbo non necessario.

Il Decreto zone di tranquillità avrà una durata di 5 anni e la situazione sarà costantemente monitorata al fine di apportare eventuali correttivi.

Bellinzona, 11 febbraio 2020